

STATUTO

LE ALI DELLA VITA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICASE LE VIA FORLANINI 1

Numero REA: LE - 292608

Codice fiscale: 04448230757

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep 23351 Racc 9709

STATUTO SOCIALE

I°

Art. 1 -Denominazione-

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "LE ALI DELLA VITA ONLUS - società cooperativa sociale"

Art. 2 -Natura-

La Società ha natura di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c..

Pertanto:

a) è vietata la distribuzione di utili in misura superiore alla misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per gli utili;

c) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e gli utili eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

La Società ha natura, altresì, di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, giusta il disposto dell'art. 10, co. 8, D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3 -Norme applicabili-

Alla Società si applicano le disposizioni del Libro V°, Titolo VI°, del codice civile, nonché, le norme dettate in tema di società a responsabilità limitata, ferma l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 4 -Sede-

La sede legale della Società è nel Comune di TRICASE.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune è deferito alla competenza dell'organo amministrativo, che, inoltre, provvede al deposito di cui all'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c..

Sono di competenza dell'Assemblea il trasferimento della sede in altro Comune o all'estero, nonché l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

Art. 5 -Domicilio dei soci-

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Libro dei soci; sono da intendersi compresi nel domicilio del socio il numero telefonico di fax, il numero di telefono mobile e l'indirizzo e-mail indicati dal socio stesso.

Art. 6 -Requisiti e interessi dei soci-

Possono essere ammessi come soci, salvo il disposto dell'art. 11 legge 8 novembre 1991, n. 381, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 2522 c.c., esclusivamente le persone fisiche di maggiore età che esercitino o intendano esercitare le attività proprie della Società, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della stessa ed effettivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Gli interessi che i soci intendono perseguire con la costituzione della Società, e quindi con la gestione in forma associata, sono quelli di:

- estendere i principi della cooperazione e della mutualità;
- estendere i principi della solidarietà e dell'altruismo sociale;
- creare nuove occasioni di lavoro.

Art. 7 -Durata-

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

Art. 8 -Oggetto-

La Società, come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ispirata a principi democratici.

Essa, perciò:

- non ha fini di lucro;
- non persegue scopi politici;
- persegue scopi sociali.

La Società, giusta l'art. 1, co. 1 lett. a), legge n. 381/1991, ha per oggetto l'attività di prestazione in favore di bambini, anziani, non o poco abbienti e altre persone svantaggiate di servizi socio-sanitari, educativi e di utilità sociale e, così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:

- effettuare attività educative e didattiche in favore dell'infanzia e della gioventù;
- gestire e organizzare ogni attività di sostegno, scolastico e sociale, rivolto a minori e soggetti in difficoltà;
- gestire scuole dell'infanzia, centri ludici per minori, luoghi d'incontro per anziani, asili nido, case di riposo e case-famiglia;
- prestare assistenza medica, infermieristica, sociale e socio-sanitaria a favore di anziani, tossicodipendenti, ex detenuti, minori in situazioni di disagio familiare, invalidi fisici e psichici e soggetti svantaggiati di ogni genere;
- prestare, strumentalmente alle attività svolte, servizi di trasporto e accompagnamento;
- realizzare e gestire, strumentalmente alle attività proprie, corsi di formazione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento;
- organizzare, strumentalmente, attività teatrali e spettacolo-

li in genere;

- gestire comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà;
- gestire centri di pronto intervento;
- servizi di vacanza per minori;
- gestire centri ricreativi diurni;
- gestire centri di aggregazione giovanile;
- attività educativa di strada;
- attività di animazione del territorio;
- gestire consultori familiari e per l'affido;
- assistenza domiciliare a minori;
- servizi residenziali per minori;
- gestire centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico;
- interventi nei contesti scolastici contro la dispersione scolastica;
- indagini sociali sui servizi e interventi educativi;
- interventi formativi per genitori;
- interventi educativi e animativi per famiglie;
- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo ed educativo per minori e giovani.
- azioni preventive del disagio sociale;
- vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento;
- centri di ascolto;
- coordinamento tra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti.
- iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti;
- sostegno e reinserimento di soggetti a rischio;
- centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- campagne di sensibilizzazione e informazione;
- interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite;
- iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione sociale.
- percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;
- aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;
- interventi di supervisione dei piani socio-assistenziali;
- supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali educativi;
- formazione per adulti e il volontariato.

La Società, inoltre, può compiere tutti gli atti e le opera-

zioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, ipotecaria e finanziaria che si reputino necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati e altre organizzazioni "no profit" o di utilità sociale, ovvero con professionisti le cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali, e la partecipazione a gare e appalti banditi da enti privati e pubbliche amministrazioni. La Società, a tutti i possibili effetti legali, economici e finanziari, ha sede e opera nel territorio del Meridione d'Italia.

II°

Art. 9 -Numero dei soci-

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre (3), o, comunque, al minimo stabilito dalla legge.

Quando, però, il numero dei soci superi le diciannove unità e l'attivo dello stato patrimoniale raggiunga o superi 1.000.000 (unmilione) di Euro, l'Assemblea deve essere obbligatoriamente convocata per le modificazioni statutarie conseguenti, giusta l'art. 2519 c.c..

Art. 10 -Soci-

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

Possono essere ammessi, altresì, soci volontari, ai sensi dell'art. 2 legge n. 381/1991, il cui numero non può superare, peraltro, la metà del totale dei soci.

È fatto divieto ai soci operatori di aderire contemporaneamente ad altre società cooperative che perseguano analoghi scopi sociali o esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salva specifica autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.

Art. 11 -Procedura di ammissione-

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta

all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di am-

ministrazione contenente:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza anagrafica se diversa, codice fiscale, indicazione specifica della effettiva attività svolta o, comunque, del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare, la piena accettazione dello "Statuto Sociale" e di eventuali Regolamenti interni approvati ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del c.c.;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è oggetto di determinazione dell'organo amministrativo non oltre il sessantesimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; il rifiuto di ammissione deve essere motivato.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'intero importo della quota sottoscritta, anche un sovrapprezzo, determinato annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, con le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea medesima.

In caso di rifiuto di ammissione l'aspirante socio può entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera nella sua prima adunanza successiva.

Art. 12 -Quote di partecipazione e capitale-

Il capitale della Società è formato dalle quote di partecipazione dei soci, una per ciascun socio.

Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote.

Le quote dei soci sono intrasmissibili.

Nessun socio può essere titolare di una quota il cui valore nominale sia inferiore a euro cento ovvero superiore a euro centomila.

Art. 13 -Recesso del socio-

Il socio ha diritto di recedere dalla Società:

- nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e dal presente "Statuto Sociale";

- quando, essendo socio cooperatore, il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo;

- quando non sia più in grado, per ragioni personali, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 14 -Esercizio del diritto di recesso-

Il diritto di recesso, obbligatoriamente per l'intera quota di cui il socio è titolare, si esercita secondo le modalità previste dalla legge.

Quando la causa di recesso dipenda dall'approvazione di una deliberazione assembleare il diritto di recesso deve essere esercitato entro il termine perentorio di giorni trenta (30) da quando il socio abbia conoscenza ovvero sia messo in gra-

do di conoscere il verificarsi della causa di recesso medesima. Ai fini della liquidazione della quota sociale si applica l'art. 2535 c.c..

Art. 15 -Esclusione del socio-

Il socio è escluso dalla società con delibera dell'Assemblea. In materia di esclusione si applica l'art. 2533 c.c..

III°

Art. 16 -Decisioni dei soci-

Le decisioni dei soci si esplicano e vengono adottate normalmente in Assemblea.

Art. 17 -Assemblea-

L'Assemblea legalmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente "Statuto Sociale", obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 18 -Convocazione dell'Assemblea-

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza tramite plico o lettera spediti con raccomandata a. r. al domicilio del socio risultante dal libro dei soci.

Tale modalità di convocazione è obbligatoria quando l'Assemblea sia chiamata a deliberare su una o più delle materie di cui al successivo art. 20 co. 2.

In alternativa o in aggiunta alla modalità di convocazione di cui al primo comma, quando le circostanze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata tramite raccomandata a mano ovvero anche, nello stesso termine, tramite telefax o posta elettronica purchè siano assicurate la tempestiva informazione del socio e la prova della trasmissione e dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 19 -Assemblea non convocata-

In mancanza delle formalità di cui all'articolo precedente, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando all'adunanza siano presenti o rappresentati tutti i soci, compresi gli amministratori, e i componenti dell'organo di controllo, se esistenti, siano stati presenti, ovvero, assenti, siano stati informati della riunione, e nessuno di loro si sia opposto alla trattazione degli argomenti; tale non opposizione deve risultare da apposite dichiarazioni scritte, da conservarsi agli atti della Società, che il Presidente dell'Assemblea legge in principio dell'adunanza.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.

Art. 20 -Deliberazioni dell'Assemblea-

L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di al-

meno la metà di tutti i soci aventi diritto di voto e deli-

bera a maggioranza assoluta.

Tuttavia, quando all'"Ordine del giorno" ci siano la modificazione del presente "Statuto Sociale", lo scioglimento anticipato della Società, la nomina o la revoca dei liquidatori e la revoca dello stato di liquidazione, e negli altri casi previsti dalla legge, e sempre che questa non preveda una maggioranza più elevata, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà di tutti i soci aventi diritto di voto.

Nei casi di cui al comma precedente, e comunque quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di segretario dell'Assemblea sono assolte da un Notaio.

Art. 21 -Presidenza dell'Assemblea-

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dal socio più anziano o dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea assolve ai compiti di cui all'art. 2479 bis co. 4 c.c. e nomina il segretario, da lui scelto tra i soci, che procede senza indugio alla verbalizzazione.

Art. 22 -Diritto di voto-

In Assemblea a ciascun socio spetta un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 23 -Rappresentanza in Assemblea-

Il diritto di intervento in Assemblea può essere esercitato da un rappresentante del socio; la rappresentanza deve risultare da atto scritto.

Art. 24 -Decisioni dei soci non adottate in Assemblea-

Salvi i casi in cui norme di legge o il presente "Statuto Sociale" prevedano l'adozione del metodo assembleare, le decisioni dei soci possono anche essere assunte non collegialmente ma, separatamente, tramite consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso o il diniego di consenso; la relativa documentazione è conservata dalla Società e la decisione deve essere trascritta nel Libro delle assemblee e delle decisioni dei soci. La decisione si intende adottata quando abbia regolarmente prestato il suo consenso la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Spetta all'organo amministrativo la scelta tra decisione tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto:

a) nel primo caso, una volta predisposto da parte dell'organo amministrativo un documento scritto dal quale risulti il contenuto della decisione, nonché i suoi presupposti, motivazioni ed effetti, nonché le eventuali autorizzazioni alla

stessa conseguenti, copia di tale documento è trasmessa a

tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, devono trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale esprimono il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il detto termine equivale a voto contrario;

b) nel secondo caso, l'organo amministrativo, una volta appurata la volontà di ogni singolo socio, redige apposito documento scritto, dal quale risultano

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- le sottoscrizioni di tutti i soci, apposte anche in momenti diversi, sia consenzienti sia astenuti o contrari.

L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione, sotto la sua responsabilità, attesta l'eventuale rifiuto di sottoscrizione da parte di uno o più soci.

L'iniziativa dell'adozione di decisione tramite consultazione scritta, di cui alla precedente lettera a), può essere assunta, oltre che dall'organo amministrativo anche da almeno un terzo dei soci.

Sempre nel caso di decisione da assumere tramite consultazione scritta la trasmissione dello scritto può avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che consenta la prova delle avvenute spedizioni e ricezioni.

Ogni socio ha diritto di essere messo in grado di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

IV°

Art. 25 -Amministrazione della Società-

L'amministrazione della Società è affidata a un Amministratore unico o a un Consiglio di amministrazione, composto da un Presidente, un Vice Presidente e un numero complessivo variabile di componenti, da tre a cinque.

L'organo amministrativo, composto anche da soci, dura in carica per un numero determinato di esercizi sociali, non superiore a tre, salvo diversamente stabilito nell'atto di nomina con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata in carica.

Art. 26 -Convocazione del Consiglio di amministrazione-

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente, presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, con lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima

della riunione a ciascun componente; in caso di urgenza il

Consiglio di amministrazione può essere convocato anche con telegramma ovvero con telefax ovvero e-mail spediti o trasmessi almeno quarantotto ore prima di quella per cui la riunione è fissata.

Art. 27 -Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito ove sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; così costituito esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità la proposta di deliberazione si intende respinta.

In mancanza delle formalità di convocazione di cui all'articolo precedente, la deliberazione del Consiglio di amministrazione si intende adottata quando alla costituzione del medesimo abbiano partecipato tutti i suoi componenti, i quali si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, e i sindaci, se esistenti, siano stati presenti o, se assenti, informati della riunione, e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti; la non opposizione dei sindaci assenti deve risultare da apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, che chi presiede il Consiglio legge in principio dell'adunanza.

Art. 28 - Poteri di amministrazione e rappresentanza-

L'organo amministrativo ha pieni poteri di amministrazione e gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della Società, senza alcuna limitazione, eccezione o riserva, e può porre in essere qualsiasi atto ovvero deliberare su qualsiasi oggetto, salvi quelli che la legge o il presente "Statuto Sociale" riservano alla competenza dell'Assemblea.

Gli atti di disposizione, a qualunque titolo, dell'azienda sociale o di suoi rami sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea deliberante con una maggioranza non inferiore al 70% (settanta per cento) di tutti i soci; ha diritto di recedere dalla Società il socio che non abbia consentito a tale operazione.

L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza generale della Società, con poteri di firma sociale.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione unanime, può incaricare membri del Consiglio stesso diversi dal Presidente per il compimento di atti e operazioni esecutivi di deliberazioni collegialmente adottate.

Art. 29 -Organo di controllo-

Il controllo legale dei conti, quello sull'amministrazione e sul rispetto dello statuto è regolato dall'articolo 2477 del C.C.

v°

Art. 30 -Patrimonio sociale-

Il patrimonio della Società è dato:

	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci; b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione; c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a tal titolo; d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci. Art. 31 -Riserva legale e fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione- Qualunque ne sia l'ammontare, alla riserva legale deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, tenendo conto della natura della Società. Art. 32 -Esercizio sociale e bilancio- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede obbligatoriamente alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. Art. 33 -Approvazione del bilancio- L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio, in ogni anno solare, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente; qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma del c.c., e secondo le modalità ivi stabilite, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina la ripartizione dei ristorni, proporzionalmente al lavoro effettivamente prestato, e la destinazione degli utili non assegnati secondo quanto previsto negli articoli precedenti. Art. 34 -Regolamenti interni- Il funzionamento della Società può essere ulteriormente disciplinato da uno o più Regolamenti interni, ai sensi del già richiamato art. 2521 ultimo comma del c.c.. Il trattamento economico dei soci per i quali il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative è regolato da un Regolamento interno da approvarsi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 35 -Scioglimento- In caso di scioglimento della Società, da qualunque causa sia determinato, si procede alla nomina di uno o più liquidatori, secondo le modalità stabilite dalla legge.	

Art. 36 -Clausola compromissoria-

In caso di controversia tra i soci e la Società, o anche tra i soci, per quanto attiene all'applicazione e interpretazione del presente "Statuto Sociale", la soluzione della stessa è demandata a un Arbitro unico, che opera secondo le disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

L'Arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia ove è posta la sede legale della Società; qualora questi non provveda entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, provvede il Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede legale della Società.

Per ogni altra controversia è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del capoluogo della provincia in cui è ubicata la sede legale della Società.

Art. 37 -Disposizione finale-

Fermo quanto previsto dal superiore art. 3, per quanto non regolato dal presente "Statuto Sociale", alla Società si applicano le disposizioni della legislazione in materia di società cooperative, ivi comprese quelle di cui alla ripetuta legge n. 381/1991, e successive integrazioni e modificazioni, e, per quanto operanti, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, le disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e, in genere, di enti "no profit", nonché i principi della mutualità; il tutto anche agli effetti tributari.

Firmato: Albina Pizzolante; Pizzolante Luigi; Damiano Cosimo Sergi; Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta del sigillo